

Legge 29-10-1961 n. 1216 Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni

Nuove disposizioni tributarie in materie di assicurazioni private e di contratti vitalizi
(G.U. 02-12-1961, n. 299, Serie Generale)

Art. 9 - Denuncia e versamenti ¹

1. **Gli assicuratori debbono versare all'ufficio del registro entro il mese solare successivo l'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati in ciascun mese solare**, nonché eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel secondo mese precedente. Per i premi ed accessori incassati nel mese di novembre, nonché per gli eventuali conguagli relativi al mese di ottobre, l'imposta deve essere versata entro il 20 dicembre successivo. I versamenti così effettuati vengono scomutati nella liquidazione definitiva di cui al comma 4 ²

1 bis . Entro il 16 maggio di ogni anno, gli assicuratori versano, altresì, a titolo di acconto una somma pari al 12,5 per cento dell'imposta dovuta per l'anno precedente provvisoriamente determinata, al netto di quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore; per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomutato, a partire dal successivo mese di febbraio, dai versamenti previsti dal comma ³

2. Entro il 31 maggio di ciascun anno gli assicuratori debbono presentare all'ufficio del registro nella cui circoscrizione hanno la sede o la rappresentanza presso la quale tengono il registro di cui agli [articoli da 5a 8](#), la denuncia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto, su cui è dovuta l'imposta, distinti per categorie di assicurazioni, secondo le risultanze del registro medesimo.

3. La denuncia di cui al comma 2 deve essere redatta in conformità al modello stabilito con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Sulla base della denuncia l'ufficio del registro procede entro il 15 giugno alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente. L'ammontare del residuo debito o dell'eccedenza di imposta, eventualmente risultante dalla predetta liquidazione definitiva, deve essere computato nel primo versamento mensile successivo a quello della comunicazione della liquidazione da parte dell'ufficio del registro.

5. L'importo da pagare è arrotondato alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire e a quelle inferiori nel caso contrario.

¹ Articolo sostituito dall'[art. 11, comma 1, D.L. 20 giugno 1996, n. 323](#)

² Comma da ultimo così sostituito dall'art. 5, D.L. 29 settembre 1997, n. 328, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.

³ Comma aggiunto dall'art. 6, D.L. 29 novembre 2004, n. 282 e, successivamente, così modificato dal comma 3 dell'art. 5, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, come modificato dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44. Vedi, anche, quanto disposto dal comma 2 del citato art. 6, D.L. n. 282/2004 e dall'art. 82, comma 10, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.